

Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni

(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1249 del 5.7.2000 e Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 604 del 14-11-2006) -

Art. 1 Il ricorso avverso gli atti emanati dalle Strutture dell'Ente in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in merito alle prestazioni istituzionali, redatto in carta libera e sottoscritto dall'interessato o dal mandatario o dal rappresentante dell'Ente di patronato al quale sia stato rilasciato regolare mandato, è indirizzato al Comitato di Vigilanza della gestione competente, va presentato direttamente o a mezzo raccomandata presso la competente Sede territoriale che ha emanato l'atto o presso la sede legale dell'I.N.P.D.A.P.

La data di presentazione del ricorso è quella risultante, rispettivamente, dal timbro a calendario apposto dalla Struttura ricevente o dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio postale.

Art. 2 E' ammessa la regolarizzazione successiva per i casi di mancata o irregolare sottoscrizione del ricorso. Il ricorrente è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare l'atto entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata stessa.

I termini di legge decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione. A tal fine l'istante può provvedere a tale incombenza recandosi personalmente alla Sede presso la quale ha presentato il ricorso o inviare un esemplare nell'identico testo del ricorso originario, debitamente sottoscritto.

Art. 3 L'iscritto può presentare ricorso entro 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto impugnato; a tal fine il termine iniziale coincide con la data del timbro apposto dall'Ufficio postale sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata mediante la quale la struttura dell'Ente ha trasmesso l'atto.

Qualora i suddetti termini scadano in giorno festivo o non lavorativo, essi sono prorogati al 1° giorno feriale successivo.

Per i provvedimenti di pensione trasmessi mediante posta telematica il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione del pagamento della prestazione corrispondente al giorno 16 del mese di riferimento.

Art. 4 I ricorsi presentati alla Sede periferica, debitamente protocollati e registrati, sono corredati da ogni utile documentazione, accompagnati da una relazione in punto di fatto e trasmessi non oltre il 6° giorno lavorativo alla segreteria dei Comitati di Vigilanza.

I ricorsi presentati alla sede Centrale dell'I.N.P.D.A.P. sono presi in carico dalle Direzioni Centrali competenti che ne curano la protocollazione, la registrazione e la formale comunicazione alle Segreterie dei Comitati di Vigilanza interessati.

Le Direzioni indicate nel comma che precede, ai fini della predisposizione dello schema deliberativo, completano l'istruttoria, sulla base di dati rassegnati dalle Sedi provinciali, siano essi già acquisiti o da acquisire.



Gli adempimenti di carattere istruttorio, come sopra articolati, sono conclusi nei termini di 40 giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso.

Gli atti, come sopra approntati, formano oggetto di proposta ai Comitati di Vigilanza, che assumono la relativa decisione nei successivi 50 giorni, fatte salve eventuali interruzioni dei termini per fatti ascrivibili a circostanze esterne all'Amministrazione.

Art. 5 Qualora, nel corso del procedimento istruttorio, emergano elementi obiettivi che provino la fondatezza dei motivi del ricorso, l'Amministrazione emette un nuovo provvedimento, sostitutivo, ad ogni effetto, di quello impugnato, dandone opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza interessato.

Art. 6 Nel verbale di seduta relativo ai singoli provvedimenti di decisione sui ricorsi, vanno espresse puntualmente le motivazioni della decisione, con particolare riguardo agli elementi assunti a base del provvedimento impugnato.

La procedura di attestazione riguarda, altresì, l'esito della discussione sul ricorso, che dà luogo alla decisione, conseguibile all'unanimità, a maggioranza o, in caso di parità, con la determinazione del voto del Presidente.

Non è ammesso l'istituto dell'astensione.

Art. 7 Ogni comunicazione riguardante i ricorsi è inviata ai ricorrenti all'indirizzo segnalato sul ricorso stesso o al domicilio eletto presso l'Ente di patronato o presso il mandatario.

Art. 8 I provvedimenti di decisione sono rimessi, da parte della segreteria del Comitato, alla Direzione centrale che, per competenza, ne cura l'esecuzione.
L'organismo titolato a dirimere le questioni di interpretazione sulle decisioni adottate dal Comitato è il Comitato stesso.

E' consentito all'Amministrazione l'emanazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, ove siano emersi nuovi elementi a sostegno di un orientamento diverso da quello espresso nella decisione.

Qualora, in sede di esecuzione delle deliberazioni dei Comitati di Vigilanza, nelle stesse siano rilevati elementi in contrasto con i principi di legittimità, trovano applicazione gli artt. 46, comma 9 e 48 della L. 9 marzo 1989, n. 88, in materia di adozione dei provvedimenti di sospensione delle decisioni.

I provvedimenti di sospensione sono notificati ai ricorrenti mediante lettera raccomandata e al Presidente del Comitato con ogni mezzo di comunicazione idoneo ad assolvere l'esigenza di notifica certa. Dalla relativa data decorrono i termini previsti dalle norme indicate nel comma che precede per l'adozione della decisione di esecuzione o di annullamento della pronuncia.

Art. 9 Le deliberazioni dei Comitati, che accolgono i ricorsi degli interessati, possono essere modificate per revocazione dei Comitati stessi, su richiesta degli Uffici dell'Istituto, dei ricorrenti o di chi li rappresenta, nel termine di tre anni, in caso di errore, o entro 90 giorni in ipotesi di rinvenimento di nuovi documenti.

L'inizio della procedura di revocazione è ritualmente notificata alla parte interessata.

Art. 10 I provvedimenti intervenuti sui ricorsi proposti sono notificati agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di esito sfavorevole è contestualmente indicata la competente Autorità giurisdizionale a cui rivolgersi per l'eventuale impugnativa.

